STATUTO
DEL SINDACATO GIORNALISTI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

CAPITOLO I

COSTITUZIONE E FINI

Art. 1

E' costituito il Sindacato dei Giornalisti della Regione del Trentino Alto Adige, del quale fanno parte i giornalisti **professionali e collaboratori aventi la residenza nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.**
Il Sindacato dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige fa parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, secondo le norme statutarie della stessa Federazione.

Art. 2

Il Sindacato dei Giornalisti della Regione Trentino-Alto Adige anche attraverso i suoi Organi Provinciali
a) rappresenta i propri iscritti su piano regionale e presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana;
b) rappresenta gli iscritti nella stipulazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, attraverso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e degli accordi regionali;
c) assiste l'intervento dei Comitati di Redazione e dei Fiduciari di Redazione nell'adempimento del loro mandato;
d) nomina i rappresentanti giornalisti nella Commissione Regionale di conciliazione della controversia, prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, e decide la propria consulenza nei modi ritenuti più idonei nel caso di ricorso alle vie giudiziarie.

Art. 3

Il Sindacato regionale dei giornalisti del Trentino-Alto Adige
a) afferma l'unità della categoria;
b) ne tutela gli interessi nella definizione delle questioni professionali di indole morale ed economica;
c) difende la libertà di stampa, tutela l'attività professionale e il ruolo del giornalista nella pluralità degli organi di informazione, fondamento e presidio di ogni libertà e di ogni progresso civile;
d) collabora con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti **e con la CASAGIT.**
e) favorisce valide iniziative intese al miglioramento professionale dei suoi iscritti e lo studio dei temi che interessano la categoria;
f) svolge e coordina ogni possibile manifestazione rivolta a rafforzare la conoscenza reciproca, la collegialità, la comprensione fra gli iscritti, e ciò per l'ideale conseguimento dell'unità di categoria, nonché promuove e, se del caso, patrocina e affianca le manifestazioni, anche di iniziativa dei sindacati;
g) adempie inoltre a tutte le funzioni che la legge e le norme sindacali e lo statuto della F.N.S.I. le attribuiscono in rappresentanza della categoria dei giornalisti;
h) ricerca nell'espletamento dell'attività sindacale la collaborazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 4

Le Sezioni provinciali dei giornalisti di Trento e Bolzano, che attraverso il Sindacato Regionale hanno la loro espressione nella Federstampa, godono di completa autonomia amministrativa e organizzativa, sempre nel rispetto degli statuti della Federstampa e del Sindacato regionale dei giornalisti del Trentino-Alto Adige.

CAPITOLO II

DEI SOCI

Art. 5

I soci debbono appartenere all'Ordine dei giornalisti di cui alla legge 69 pubblicata nella G.U. 20.2.1963, in esso Ordine inscritti quali professionisti e pubblicisti nei rispettivi elenchi dell'Albo. Possono **iscriversi come soci al Sindacato regionale tutti coloro che svolgono la professione giornalistica ai sensi di legge.**
Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti professionali" quanti svolgono o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere - o, se pensionati, hanno svolto - la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l'iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professione diversa da quella giornalistica.
Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazione professionali di cui al comma precedente.

Art. 6

L'ammissione dei soci al Sindacato si effettua su istanza di ogni singolo interessato, previa presentazione **della documentazione o dell'autocertificazione come previsto dallo Statuto e dal regolamento della F.N.S.I.**

Art. 7
Per esercitare il diritto di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali annuali fissate dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle quote associative annuali del Sindacato Regionale nonché dei rispettivi Sindacati Provinciali, nella misura stabilita dai rispettivi Direttivi.
Il socio che al 30 giugno non abbia ancora provveduto a pagare le quote stabilite, di cui al precedente capoverso, è invitato a regolare la sua posizione entro il termine di trenta giorni.
Nel caso non ottemperasse a tale invito, egli verrà posto nell'elenco dei "soci morosi", con conseguente sospensiva, ad ogni effetto, dei diritti di socio.
Il pagamento integrale delle quote arretrate produce il reintegro del socio nei suoi diritti e la cancellazione del suo nominativo dall'elenco dei "soci morosi".
Qualora al 31 dicembre dell'anno per il quale non sono state versate le quote federali e sociali, persistesse la condizione di "moroso", l'associato decadrà dalla qualità di socio.
Per la riammissione al Sindacato, è necessario versare le quote dell'anno in corso, e presentare una domanda, scritta, al Consiglio Direttivo del Sindacato di appartenenza.

CAPITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
L'ASSEMBLEA

Art. 8
Gli organi del Sindacato dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige sono:
a) l'Assemblea generale dei soci,
b) il Consiglio Direttivo Regionale,
c) la Consulta Sindacale,
d) il Segretario Regionale,
e) il Collegio dei Probiviri,
f) il Tesoriere,
g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9
L'assemblea generale dei soci è costituita dai **giornalisti professionali e collaboratori**, di cui **agli Art. 1 e 5** del presente Statuto.
L'assemblea generale è il massimo organo del Sindacato ed ha tutti i poteri deliberanti secondo le norme del presente Statuto.
Essa fissa le direttive che il Sindacato deve seguire nei vari rami della propria attività, ed approva i bilanci.
Spetta all'assemblea, in caso di scadenza, l'elezione e la convalida del Consiglio Direttivo Regionale, la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Art. 10
L'assemblea generale è convocata ogni anno, entro la prima quindicina di febbraio, dal Segretario Regionale, su conforme delibera del Direttivo Regionale, che ne stabilisce anche l'ordine dei lavori e l'ordine del giorno.

Art. 11
L'avviso di convocazione dovrà essere diramato, per iscritto, dal Segretario Regionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, e dovrà indicare i lavori all'ordine del giorno.
L'avviso dovrà indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nell'eventualità che in prima convocazione non risultasse presente il "quantum" previsto dall'art. 12, che segue.

Art. 12
L'assemblea generale, per essere valida in prima convocazione, dovrà essere costituita da almeno la metà, più uno, dei soci inscritti al Sindacato e risultanti sul libro dei soci.

Art. 13
L'ordine del giorno dell'Assemblea è formulato dal Consiglio Direttivo, al quale debbono essere trasmesse, tramite il Segretario Regionale, le richieste relative all'inserzione, nell'ordine del giorno, di particolari argomenti e proposte. Tali richieste, per essere obbligatoriamente considerate e discusse in assemblea, dovranno essere sottoscritte da almeno cinque soci, e pervenire al Segretario Regionale a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro il 31 dicembre precedente l'assemblea generale annuale ordinaria. Le richieste che pervenissero successivamente a tale data, saranno considerate e incluse nell'ordine del giorno subordinatamente al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 14
L'assemblea generale potrà essere convocata anche in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, che ne motiva le ragioni, stabilendo anche l'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo Regionale deve disporre la convocazione dell'assemblea generale straordinaria qualora ne venga fatta richiesta scritta, e motivata, da parte di almeno un quinto dei soci iscritti. In questo caso l'assemblea si riunirà entro 15 giorni da quello in cui l'istanza di convocazione dell'assemblea straordinaria perviene al Segretario Regionale del Sindacato.
Le modalità di convocazione e di validità dell'assemblea straordinaria sono identiche a quelle fissate per l'Assemblea ordinaria.

Art. 15
L'Assemblea -ordinaria e straordinaria- è aperta dal Segretario Regionale del Sindacato o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo professionalmente più anziano, dopodiché elegge tra i soci presenti, aventi diritto al voto, il proprio presidente.
Oltre a questi, l'Assemblea elegge anche, tra i presenti, un Segretario di Assemblea, per il verbale, oltre alla Commissione Verifica Poteri, chiamando a farvi parte tre componenti.
La Commissione Verifica Poteri esercita anche la funzione di scrutinio e rende note le risultanze finali delle votazioni comunque espresse.
La votazione avviene a scrutinio segreto su eventuale richiesta di un iscritto, avente diritto al voto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16
Il Consiglio Direttivo del Sindacato Regionale è costituito in forma paritetica, tra i **giornalisti professionali e collaboratori** della Provincia di Bolzano e Trento, più un giornalista di lingua tedesca.
Il Consiglio Direttivo del Sindacato Regionale viene eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea generale e si compone di undici membri, di cui cinque, (**quattro professionali** e **un collaboratore**) eletti dagli iscritti della Provincia di Bolzano, cinque (**quattro professionali** e **un collaboratore**) eletti tra gli iscritti della Provincia di Trento, nonché un **giornalista professionale di lingua tedesca**, eletto separatamente **dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco**.
La elezione viene effettuata in sede di assemblea generale, ma separatamente dagli iscritti delle rispettive Province e per categorie, oltreché dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
Oltre ai suddetti undici membri, al Consiglio Direttivo Regionale si aggiungono, quali membri di diritto, i due segretari del Sindacato Provinciale di Bolzano e di Trento.
In caso di **parità fra due candidati**, stabiliscono l'elezione dell'uno o dell'altro, successivamente, l'anzianità di appartenenza **al Sindacato**, infine l'età.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo dura in carica **tre anni**. Pertanto all'Assemblea generale elettiva esso si presenta dimissionario.

Art. 18
Nella prima riunione susseguente all'Assemblea generale, nel corso della quale viene eletto e costituito, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, e tra i suoi **componenti professionali**, il Segretario Regionale e il Tesoriere, quest'ultimo senza condizione di categoria (professionale o collaboratore).
Con successiva votazione, a scrutinio segreto, viene eletto il Vicesegretario Regionale, da scegliersi **tra i componenti professionali** della provincia diversa da quella cui appartiene il Segretario Regionale **e un Vicesegretario collaboratore.**

Art. 19
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria;
b) mette in esecuzione le delibere dell'Assemblea, direttamente o per mezzo di speciali Commissioni, dell'operato delle quali (eventualmente pro-tempore costituite) assume la responsabilità;
c) fissa i contributi associativi a carico dei soci, stabilendo le modalità di riscossione;
d) ha facoltà di delegare soci a compiti particolari nell'interno del Sindacato;
e) compila l'inventario dei bilanci per " l'esercizio finanziario", che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, ed il consuntivo dell'esercizio precedente;
f) amministra il patrimonio sociale per le finalità d'Istituto statutariamente espresse;
g) esercita ogni atto necessario al buon andamento del Sindacato Regionale, secondo i principi istitutivi fissati dallo Statuto.

Art. 20
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti deliberanti, presenti, con esclusione di qualsiasi delega.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre siano presenti almeno sette dei suoi componenti effettivi.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce su iniziativa del Segretario Regionale, che ne cura la convocazione e provvede a far redigere il verbale sommario della seduta. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene anche su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo, comunque, deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi, per l'esame delle questioni di ordinaria amministrazione e per il controllo del buon andamento del Sindacato, sia nel settore organizzativo che amministrativo.

Art. 22
E' dichiarato decaduto da qualsiasi carica, compresa quella di consigliere, quel membro

effettivo del Consiglio Direttivo che non intervenga, senza giustificato e plausibile motivo, a più di due sedute consecutive del Consiglio.
Nel caso di dimissioni o decadimento di uno qualsiasi dei suoi membri effettivi del Consiglio Direttivo, gli subentra colui che, nella graduatoria delle preferenze risultanti dall'Assemblea generale elettiva, lo segue, come numero di voti, sempre tenuto conto il principio, inderogabile, della pariteticità (Bolzano, Trento, gruppo linguistico tedesco) e della composizione qualitativa (professionisti, pubblicisti) del Consiglio stesso, di cui all'art. 16.
Nel caso di impossibilità materiale della sostituzione, il posto di consigliere rimarrà vacante fino alla susseguente assemblea generale, alla quale verrà demandata la elezione per il ripristino dei suoi membri effettivi, fino alla scadenza del mandato temporaneo del sostituto o dei sostituti.

Art. 23
Qualora, per dimissioni o altro, il numero dei Consiglieri effettivi si riducesse a meno di sette, l'intero Consiglio è senz'altro considerato dimissionario. In questo caso, il Segretario Regionale, o in sua mancanza, il consigliere più anziano (professionalmente) rimasto in carica, procede, nel termine di 20 giorni dallo stato dimissionario del Consiglio, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria, secondo le norme statutarie per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 24
Nel caso di dimissioni delle cariche interne, ma non del Consiglio Direttivo, il Direttivo stesso procederà, nel suo ambito, alla sostituzione mediante elezione, con scrutinio segreto, nell'osservanza delle norme di pariteticità e di rappresentanza, che regolano statutariamente la materia.

Art. 25
Alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale possono partecipare con voto consultivo, il Presidente dell'Ordine Regionale dei Giornalisti, un rappresentante di ciascun Comitato di redazione o Fiduciario di redazione, i Sindaci Revisori, i soci membri del Consiglio nazionale della Stampa o che nella Federstampa ricoprano cariche o responsabilità statutarie a carattere nazionale o similare, nonché un delegato per ciascuno dei Gruppi di Specializzazione riconosciuti ed aderenti al Sindacato.

Art. 26
Delle sedute del Consiglio Direttivo viene tenuto il libro dei verbali, le cui scritturazioni sono sottoscritte dal Segretario regionale, e dal Vicesegretario Regionale, letto e approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva a quella cui si riferisce.
I verbali sono a disposizione per la libera consultazione dei soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27
Il Collegio dei Probiviri è investito di funzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme dello Statuto od alle regole di correttezza e di etica professionale.
Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni su denuncia di soci, e può promuovere il procedimento disciplinare d'ufficio.
Le sue decisioni possono essere:
a) il richiamo scritto,
b) l'ammonizione scritta,
c) la deplorazione scritta,
d) la sospensione dal Sindacato fino a sei mesi,
e) l'espulsione.
Congiuntamente a tali provvedimenti, o indipendentemente da essi, il Collegio dei Probiviri, nel caso di incompetenza, può adottare anche la decisione di deferimento all'Ordine Regionale dei Giornalisti.
Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre sulle controversie tra i soci che comunque gli vengono sottoposte.
Contro le delibere del Collegio Regionale dei Probiviri è consentito ricorso al Collegio Federale dei Probiviri.

Art. 28
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui **quattro** eletti **tra i soci professionali**, e **uno tra i soci collaboratori**. Vengono anche eletti due supplenti (uno **per categoria**).
I componenti del Collegio dei Probiviri debbono avere almeno 5 anni di iscrizione **al Sindacato**.
La funzione di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno al Sindacato e alla Federstampa, nonché con quella di direttore, condirettore, vicedirettore di organi di informazione.

Art. 29
La elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri avviene mediante scheda segreta, con votazione separata per ciascuna categoria, nel corso dell'Assemblea generale elettiva, coincidente con la scadenza formale del mandato anche per il Consiglio Direttivo.
I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri rimane in carica sino alle elezioni seguenti allo scaduto biennio.

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri, il quale viene insediato dal Consiglio Direttivo del Sindacato, nomina nella sua prima adunanza, mediante votazione a scheda segreta e tra i soci suoi membri, un Presidente e un Segretario.

Il Presidente coordina i lavori del Collegio e sottoscrive, per convalida, le decisioni che sono state verbalizzate dal Segretario.

Tali decisioni vengono comunicate esclusivamente al Consiglio Direttivo, per la loro esecuzione e notifica ai soci ed Organi interessati.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Art. 31

Il Segretario Regionale rappresenta il Sindacato nei rapporti con terzi. Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, secondo le modalità di cui al presente Statuto; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, le cui delibere è tenuto ad attuare.

In caso di assoluta urgenza egli adotta, sotto la sua responsabilità, le opportune delibere, sottoponendole con pari urgenza alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Esercita gli atti di ordinaria amministrazione, d'accordo e coadiuvato dal Tesoriere.

Art. 32

Il Segretario Regionale fa osservare lo Statuto, e controlla il buon andamento del Sindacato.

Tiene aggiornato l'elenco dei soci, in modo sia possibile determinare costantemente la posizione degli iscritti nei confronti del Sindacato; vigila sul funzionamento della Segreteria e dell'archivio; cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo da trascriversi sull'apposito libro di cui all'art. 26 del presente Statuto. Detti verbali egli sottoscrive assieme al Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

Art. 33

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità ed all'aggiornamento costante delle evidenze della situazione patrimoniale amministrativa del Sindacato. Vigila sulla regolarità della riscossione delle quote sociali secondo le delibere e le direttive del Consiglio Direttivo; prepara lo schema d'inventario e dei bilanci annuali che, dopo l'esame, le eventuali modifiche e l'approvazione del Consiglio Direttivo, saranno resi pubblici ai soci, almeno una settimana prima dell'Assemblea generale cui debbono essere sottoposti per l'approvazione.

Il Tesoriere firma, congiuntamente al Segretario regionale, tutti gli atti e documenti finanziari, amministrativi, contabili inerenti al Sindacato.

LA CONSULTA SINDACALE

Art. 34

La Consulta Sindacale è costituita dai rappresentanti dei Comitati di Redazione, dai Fiduciari di Redazione, dai rappresentanti del Sindacato nel Collegio per le conciliazioni delle controversie di cui alle norme contrattuali collettive di lavoro in vigore, nonché da un delegato per ogni Gruppo di Specializzazione riconosciuto ed aderente al Sindacato.

La Consulta Sindacale informa il Consiglio Direttivo sulle situazioni locali ed aziendali, fornendo gli indirizzi da seguire nell'azione sindacale, e collaborando per la loro attuazione.

La Consulta Sindacale è convocata, a iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un Comitato di redazione, dal Segretario Regionale, e si riunisce in seduta comune con il Consiglio Direttivo, per trattare questioni sindacali di interesse generale, e di singoli soci.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 35

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che vengono eletti dall'Assemblea generale elettiva. Degli effettivi, due saranno **professionali** e uno **collaboratore**. Dei supplenti, uno sarà **professionale** e l'altro **collaboratore** della provincia diversa da quella del **professionale** supplente.

Nella costituzione del Collegio dei Sindaci Revisori si dovrà assicurare, sia tra gli effettivi sia tra i supplenti, almeno un rappresentante per provincia.

Art. 36

Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica due anni, ed ha il compito di vigilare sulla regolarità delle scritture contabili del Sindacato, sul suo andamento amministrativo e di cassa, di rivedere i conti e riferire con sua relazione all'Assemblea.

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 37

Il Sindacato può ammettere nel proprio seno, e quindi vigilarne l'attività, Sezioni e Gruppi di Specializzazione, che abbiano carattere regionale o provinciale, con Statuto non in

contrasto a quello della Federstampa e del Sindacato stesso.
Non possono essere riconosciuti dal Sindacato, Sezioni o Gruppi di Specializzazione, che non abbiano almeno dieci soci aderenti, di cui almeno uno **professionale**, tutti regolarmente iscritti al Sindacato. L'appartenenza o meno a tali Gruppi di Specializzazione non è obbligatoria per i soci del Sindacato che non intendano aderirvi.
Rimane in ogni caso di esclusiva competenza del Sindacato tutto ciò che si riferisce alla rappresentanza ed alla tutela della categoria, secondo il presente Statuto e quello della Federazione della Stampa.

Art. 38
Le Sezioni o Gruppi di Specializzazione, regionali o provinciali, per ottenere il riconoscimento del Sindacato, devono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo dello stesso, corredata dai seguenti documenti:
a) due esemplari dello Statuto che specifichi la funzionalità, gli scopi e la organicità della Sezione o Gruppo;
b) elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi;
c) dichiarazione sottoscritta dai componenti degli organi Direttivi che attesti la presa conoscenza del presente Statuto, di quello della Federstampa, e l'esplicito impegno di uniformare ad essi l'azione della Sezione o Gruppo di Specializzazione. Per Sezioni o Gruppi di Specializzazione a carattere provinciale, la domanda dovrà essere corredata anche dal parere, scritto, del Sindacato Provinciale di categoria avente competenza per giurisdizione territoriale.

Art. 39
L'ammissione di Sezioni o Gruppi di Specializzazione al Sindacato, e il conseguente riconoscimento, sono deliberati, su proposta del Segretario Regionale, dal Consiglio Direttivo (che ne risponde davanti all'Assemblea) in base a reali e riconosciute esigenze di specializzazione giornalistica, e previo accertamento che le eventuali integrazioni e varianti allo Statuto non ne alterino la sostanza.

Art. 40
Il Sindacato può intervenire nella vita sociale delle Sezioni o Gruppi di Specializzazione che violino il presente Statuto o pregiudichino l'unità e la politica sindacale, o vengano meno agli obblighi verso il Sindacato o la Federstampa, oppure compromettano evidentemente le prerogative della categoria che il Sindacato è tenuto a tutelare come unico rappresentante sindacale dei giornalisti **professionali e collaboratori**, comunque esercitanti la loro attività nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige (Province di Bolzano e Trento).
Le sanzioni possono essere le seguenti:
a) diffida;
b) ammonimento;
c) censura;
d) sospensione da tutti gli organi regionali o provinciali dei rappresentanti della Sezione o Gruppo di Specializzazione aderente e inadempiente;
e) sospensione a tutti gli effetti dal Sindacato da 1 a 12 mesi della Sezione o Gruppo di Specializzazione inadempiente;
f) radiazione dal Sindacato della Sezione o Gruppo di Specializzazione inadempiente.

Art. 41
Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) ed e) incluso è ammesso il ricorso che va presentato al Collegio dei Probiviri regionali ed in appello al Collegio nazionale, nel termine di 30 giorni dalla data certa della notifica del provvedimento stesso e contro il provvedimento di cui alla lettera f) il ricorso va fatto al Collegio nazionale.
Detto ricorso verrà sottoposto per la decisione dell'Assemblea generale, con inserimento all'ordine del giorno dello stesso.
In ogni caso il ricorso non ha effetto sospensivo.

DELEGAZIONI E RAPPRESENTANZE

Art. 42
La composizione delle delegazioni e Rappresentanze del Sindacato negli Organi, Commissioni, Collegi, Consulte nazionali federali ed ai Congressi nazionali di categoria, avviene in conformità a quanto stabilisce lo Statuto della Federstampa, secondo criteri di pariteticità proporzionata tra le due componenti (Bolzano e Trento) del Sindacato Regionale del Trentino-Alto Adige, e tenuto conto delle necessità di rappresentanza autonoma dei giornalisti di lingua tedesca.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 43
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate, con proposta specifica all'ordine del giorno, dall'assemblea generale cui partecipino, con voti diretti, almeno la metà più uno dei soci iscritti al Sindacato.
Le modifiche allo Statuto, per essere valido, debbono ottenere in assemblea l'approvazione di almeno due terzi, più uno, degli iscritti.

Art. 44

Possono avanzare proposte di modifiche allo Statuto, il Consiglio Direttivo e le singole Sezioni Provinciali, di cui all'art.4, purché gli iscritti le abbiano approvate a maggioranza assoluta nella rispettiva assemblea.

Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere presentate almeno venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea regionale per essere poste all'ordine del giorno e rese note nel loro testo agli iscritti al momento della convocazione stessa.

REFERENDUM

Art. 45

Il Consiglio Direttivo del Sindacato ha la facoltà di sottoporre a votazione con schede segrete, per referendum, l'approvazione di norme, iniziative e proposte di particolare importanza per le quali ritenesse necessario interpellare la base.

La votazione per referendum avverrà inoltre a richiesta di almeno la metà dei soci e sarà valida se almeno due terzi dei soci avrà preso parte ad essa.

E' esclusa dal'Istituto del referendum qualsiasi modifica o variante dello Statuto.